



CITTA' DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

C.F. e Partita IVA 02790550640

Piazza Michele Pironti, 2 – 83025 - Tel. 0825/502021 – Telefax 0825/50377

Piazza Municipio,1 – 83025 – Tel 0825/523021 – Telefax 0825/523220

PEC: info.montoro@asmepec.it

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n° 12 del 16.04.2015

Modificato con delibera consiliare n° 42 del 02.12.2020

MONTORO: La grande valle – La sua Storia – Il suo Futuro

La grande vallata, posta geograficamente alle porte dell'Irpinia, conosciuta con il toponimo "MONTORO" è un territorio di circa quaranta chilometri quadrati fertile attraversato da due corsi d'acqua naturali: " la Laura e la Solofrana (Riosecco)" i quali confluiscono nel fiume Sarno che raggiunge il Golfo di Napoli. La fertilità del suolo dovuta alla presenza di materiale vulcanico e la presenza di selvaggina migratoria hanno permesso l'insediamento umano a partire dal Paleolitico alla località Aterrana (circa 35.000 anni da oggi) e confluisce nell'Età del Bronzo Antico (circa 3.800 anni da oggi) nell'area di Figlioli. Le popolazioni italiche hanno lasciato testimonianze nelle tombe, nei toponimi e la dominazione di Roma è documentata dalle villae rusticae presenti sul territorio, si veda in particolare la località Figlioli, e dall'Acquedotto Augusteo, ristrutturato dall'Imperatore Claudio che attraversava la valle portando le acque dell'Acquaro di Serino fino alla "Piscina Mirabilis" di Pozzuoli (NA).

Il territorio è stato interessato da fenomeni di antropizzazione di lunga durata. Vi sono notizie di alcuni insediamenti frequenti in età preistorica nella zona di Figlioli (Età del Bronzo) e di Aterrana.

L'importanza della valle di Montoro assunse maggior valore nei secoli successivi alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente (476 d.C.) perché terra di transito e baluardo naturale tra il Principato Longobardo di Salerno e quello di Benevento.

Montoro in età romana con ogni probabilità faceva parte della colonia di Abellinum; il suo territorio era sfruttato attraverso un sistema di ville impegnate nella produzione di derrate alimentari, come farebbero supporre i resti di una villa rustica scoperta nella località Tofole – Sant'Agata Irpinia (che fino al sec. XII rientrava nel territorio di Montoro) in uso tra il II sec. A.C. e il III d.C., con la presenza di strutture per la produzione di olio e vino nella pars rustica, alcune epigrafi rinvenute nella zona ad ovest della valle di Montoro, alcuni toponimi, ad es. Preturo, Aterrana, Torchiati, Misciano e antiche vestigia riportate nella documentazione medievale in gran parte inedita.

Con l'arrivo dei longobardi e la presa di Salerno (metà sec. VII) il Principato longobardo di Benevento divenne un fiorente Stato e si formò una vasta area compresa tra l'Irno e il Sarno sulla cui pianura di raccordo si apre Montoro a servizio della città di Salerno.

Quando scoppiò la guerra tra Benevento e Salerno che portò alla divisione del grande ducato beneventano in Ducato beneventano e Principato di Salerno, Montoro rientrò nel gastaldo di Rota uno degli 11 attribuiti a Salerno e, divenuto un delicato territorio di confine, venne adeguatamente rinforzato con la nascita e/o il potenziamento del castello, che nella prima metà del sec. XI aveva acquistato un'importanza strategica non solo di difesa del territorio, ma anche dal punto di vista amministrativo (presenza di conti e gastaldi).

La struttura statale normanna valorizzò le comunità di abitanti di uno stesso territorio che dovettero organizzare la vita comune costituendosi in Universitas e dandosi degli Statuti.

La ridefinizione dello spazio rurale indotta dall'introduzione del sistema feudale avvenuto con la conquista normanna e soprattutto l'incremento demografico, come conseguenza della Rivoluzione Agraria che caratterizzò i primi secoli dopo il Mille, portarono nel montorese al sorgere di un nuovo modello insediativo, ossia di borghi rurali costituiti da un nucleo insediativo accentrato (un casale in senso stretto), e in continuità da una superficie in cui permaneva l'insediamento rurale sparso; tale modello, tuttora esistente, conservò il nome generico di casale.

Nel 1268 un documento della cancelleria angioina ci informa del fatto che il territorio di Montoro era distribuito in 9 casali (usato in senso di villaggio): Pesculi (non più esistente), Mischianum, Torchiatum, Aterrannum, Bansanum, Fontana Vetere (attualmente contrada di Banzano), Sanctus Petrus, Sanctus Eustachium e Suburbium (attuale Borgo).

Il territorio è ricco di monumentali chiese, conventi, eremi, una Pieve del XII secolo S. Giacomo Martire alle Pannose – il Santuario dell'Incoronata a Torchiati – il Santuario di San Pantaleone con i resti monumentali del castello feudale a Borgo - La Grotta dell'Angelo a Preturo – l'antica Cappella di Santo

Stefano a Misciano – di San Cipriano a Figlioli coronano il territorio e documentano l'antica fede dei padri continuata nel corso dei secoli.

Con gli svevi e gli angioini il castello conservò le sue caratteristiche strategiche all'interno del sistema difensivo del Principato e subì una serie di adeguamenti tecnologici-militari. Successivamente, dopo la definitiva repressione delle rivolte contro la corona aragonese e il sacco e fuoco di Montoro nella seconda metà del sec. XV, il castello perse la sua centralità nell'habitat, risultando superfluo per le mutate condizioni politiche. Agli inizi del 1500 era probabilmente diroccato e i signori si erano trasferiti nella pianura, dove avevano costruito una nuova residenza, il palazzotto delli Mirandi, tra Piano e Figlioli e dove si erano sviluppati o ampliati altri villaggi.

La popolazione locale è stata falciata dall'epidemia della peste nell'anno 1656 che toccò in modo specifico Napoli e Provincia.

Si ricorda l'epidemia della febbre malarica, dovuta agli acquitrini della zona ricca d'acqua contigua alle sorgenti. (Fenomeno quest'ultimo verificatosi più volte nel tempo).

La popolazione di Montoro all'inizio dell'800 era di 8.460 abitanti. Questo dato è fortemente indicativo per l'importanza che il territorio ha avuto nella storia per la popolazione insediata.

La ricca produzione agricola lungo i secoli distingueva il territorio montorese e raggiungeva i mercati di Salerno, Rota e Nuceria anche attraverso la via delle acque (vedi Scafati) collocando il territorio tra i fornitori ufficiali delle città costiere di Pompei e Stabiae.

I testi degli autori locali che hanno tramandato eventi e tradizioni della nostra terra e della nostra comunità mettono in risalto la nostra storia e le nobili personalità che negli anni ne hanno dato risalto facendola riflettere nell'attenzione generale.

Meritano una voce a parte i grandi uomini che hanno reso illustre la terra natale, tra questi citiamo: l'Abate Ferdinando Galiani (1728-77), autore del trattato "Sulla moneta"; la figura "dell'integerrimo magistrato di Misciano" (cito Toni Iermano) Michele Pironti (1814-85) che dopo persecuzioni indicibili e duro carcere nella città di Montefusco (AV) dedicò l'esistenza e la perizia alle sorti e progressive dell'Unità d'Italia, divenendo Guardasigilli di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, Re d'Italia; nelle Arti i pittori Giovan Battista De Mari (1774 circa-1790) e Tommaso Giaquinto (1661 – 1717) ascritto nel solco della bottega del più famoso pittore napoletano Luca Giordano; i fratelli Vincenzo e Giacinto Galiani, martiri rivoluzionari e precursori di libertà.

Le vicende territoriali hanno avuto un unico percorso fino al 1829 anno in cui venne effettuata la divisione in due municipi con la denominazione di Superiore e Inferiore; situazione amministrativa perdurata fino ai nostri giorni quando è stato promosso un referendum popolare che ha permesso l'unificazione del territorio nel toponimo di "M O N T O R O" . Molti degli storici hanno propugnato in passato l'unificazione del territorio, tra questi Aurelio Galiani che così si esprimeva: "Gli uomini illustri, che nei montoresi riconosciamo e veneriamo, non hanno avuto a loro culla che una terra, lieta del solo, semplice nome, Montoro".

Con legge n. 16/2013 dell'11 novembre 2013 pubblicata sul BURC n. 63 del 18.11.2013 e con efficacia dal 3.12.2013 si ridava vita al Comune di Montoro, a seguito di Referendum popolare e azioni notevoli sociali ed istituzionali che nascono dalle previsioni degli Statuti delle storiche municipalità e si concludono negli atti che determineranno il percorso referendario.

Montoro ha un'altitudine media di m. 250 s.l.m. ed una popolazione di 19.580 abitanti; confina con i Comuni di Fisciano (SA), Calvanico (SA) Mercato San Severino (SA), Contrada, Forino, Solofra e Bracigliano (SA). E' un territorio cerniera tra le Province di Salerno ed Avellino, rispetto alle quali copre una posizione baricentrica; sul territorio si riflettono le vocazioni produttive di entrambe le predette Province. E' oggetto di residenzialità per la vicinanza del Campus Universitario di Fisciano, nonché per la progressiva saturazione dell'area metropolitana di Salerno e dell'Alta Valle dell'Irno.

La vocazione del territorio non si sostanzia più strettamente quale rurale, manifatturiera, bensì urbano – produttiva, sia per la vicinanza dell'area ASI di Salerno e di Solofra, sia per la presenza di numerosi Lotti PIP che segnano la sua area di sviluppo e rispondono alla logica di stimolare l'espansione economica del territorio.

Il territorio comprende 15 frazioni: Aterrana, Banzano, Borgo, Caliano, Chiusa, Figlioli, Misciano, Piano, Piazza di Pandola, Preturo, San Bartolomeo, San Eustachio, San Felice, San Pietro, Torchiati. La sede del Comune è alla frazione Piano, pur conservando due municipalità quali decentramento di servizi.

I suoi prodotti tipici sono: la Cipolla ramata (marchio collettivo geografico cod. identificativo av 2011e000016, registrato presso il Ministro dello Sviluppo economico; il pomodoro S. Marzano; il carciofo , la ciliegia ed altre prelibatezze orticole.

Il Comune rientra nel Parco Regionale dei Monti Picentini e contiene il Parco dell'Angelo (riconosciuto a livello Regionale). Si sostanziano come luoghi di interesse storico tra gli altri, oltre al Borgo di Aterrana (un museo a cielo aperto), la Grotta dell'Angelo (inserita nel Parco dell'Angelo e negli itinerari naturalistici), il Santuario dell'Incoronata di epoca medioevale, trasformato in eremo negli ultimi anni e meta di pellegrinaggi, in particolare modo il martedì in Albis e la Domenica di Pentecoste, per il rito della benedizione degli animali e luogo molto suggestivo; Il Castello Longobardo, l'Acquedotto romano, la Chiesa di San Martino, la Chiesa di S. Valentiniano, la Chiesa Santa Maria di Costantinopoli, l'ex Convento degli Agostiniani (oggi sede del Municipio), la Chiesa di Santo Stefano, la Chiesa di SS.Salvatore e S. Martino, la Chiesa di S. Eustachio e S. Antonio Abate, la Chiesa di S. Pietro a Resicco (es. arch. tardo barocco progettata dall'arch. Luigi Vanvitelli) , Convento di Santa Maria degli Angeli.

Montoro ha tutte le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche per una favorevole e confortevole accoglienza che possa ristorare lo spirito e la mente di quanti la troveranno nella loro visione.

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

Capo I - Identità del Comune

Art. 1 Finalità

Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone

Principi e valori fondamentali

Art. 3 Valori fondamentali

Capo II

Art. 4 Sviluppo economico e produttivo

Art. 5 Promozione della conoscenza e della cultura

Art. 6 Tutela dell'Ambiente e promozione della qualità della vita

Art. 7 Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture

TITOLO II - Ordinamento istituzionale del Comune

Capo I - Consiglio comunale

Art. 8 Attribuzioni del consiglio comunale

Art. 9 Organizzazione del consiglio comunale

Art. 10 Conferenza dei capigruppo

Capo II - Commissioni consiliari

Art. 11 Commissioni consiliari

Art. 12 Commissione per le pari opportunità

Capo III - Presidenza del Consiglio

Art. 13 Presidente del Consiglio

Art. 14 Poteri

Art. 15 Durata

Art. 16 Ufficio di Presidenza

Giunta Comunale

Art. 17 Attribuzioni e funzionamento della Giunta comunale

Capo IV - Il Sindaco

Art. 18 Attribuzioni e funzioni del Sindaco

Art. 19 Vice Sindaco

Art. 20 Dimissioni del Sindaco

Art. 21 Mozione di sfiducia

TITOLO III

CAPO I

Art. 22	Decentramento Amministrativo
Art. 23	Istituti di Partecipazione
Art. 24	Modalità di partecipazione
Art. 25	Forme associative
Art. 26	Istanze, petizioni e proposte

Capo II	
Art. 27	Democrazia partecipativa

TITOLO IV -Organizzazione del Comune

Capo I -Erogazione dei servizi pubblici

Art. 28	Principi generali
Art. 29	Modalità di gestione dei servizi

Capo II -Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 30	Principi generali e finalità
Art. 31	Separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzioni di gestione
Art. 32	Il Segretario Generale comunale
Art. 33	Il Vice Segretario

Capo III -Gestione economico – finanziaria

Art. 34	Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile
---------	---

Capo IV -Controlli e valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale

Art. 35	Controlli e valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale
---------	---

TITOLO V- Disciplina di attuazione e transitoria

Capo I - Disciplina di attuazione

Art. 36	Entrata in vigore
---------	-------------------

Capo II- Disciplina transitoria

Art. 37	Clausola di transitorietà
---------	---------------------------

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Capo primo: identità del comune

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Montoro, ricostituito dalla fusione dei comuni di Montoro Inferiore e Superiore è Ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, democratica e antifascista e fondata sul lavoro; agisce secondo le norme dell'Unione Europea, della Costituzione, della legge e del presente Statuto. Il Comune ispira la propria azione ai principi di pace, solidarietà e cooperazione tra i popoli, ai fondamentali diritti dell'uomo espressi nella Costituzione e nelle Convenzioni Europee, nonché nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

Articolo 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. La sede del Comune è alla frazione Piano nel Palazzo dell'Annunziata, antico Convento degli Agostiniani, in Piazza M. Pironti.
2. La sede municipale di Torchiati in Piazza IV Novembre, costituisce luogo di decentramento delle funzioni tecnico- amministrative e gestionali.
3. I suoi organi istituzionali ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
4. Il Comune è dotato di un proprio stemma " Tre monti con croce al centro; con alla base tratti di alloro e quercia, uniti da nastro tricolore e sovrastata da corona reale" e di un proprio gonfalone, avvalorati dall'Istituzione Araldica, esibiti su disposizione del Sindaco nelle cerimonie pubbliche di particolare significato che rendono ufficiale la partecipazione all'Ente.

Principi e valori fondamentali

Articolo 3

Valori fondamentali

1. Nell'ambito delle proprie competenze il comune si impegna a perseguire :
 - La tutela dei diritti inviolabili della persona, dei cittadini, della famiglia e delle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità, così come sanciti dalla Costituzione.
 - L'attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e tutte le forme di reciproco sostegno fra le persone, in un clima di rispetto reciproco anche tra i gruppi sociali, in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche – concependo la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione.
 - La tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori, mirando a una occupazione piena, stabile, adeguatamente retribuita, senza danni per la salute e nel rispetto dell'ambiente.
 - La valorizzazione dei cittadini, sia incentivando la loro partecipazione attiva al governo del Comune che favorendo la loro autonoma iniziativa come singoli e come associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
 - La promozione fin dall'infanzia di una più alta coscienza civica e di una migliore conoscenza della Costituzione.
 - La qualità dell'ambiente naturale, lo sviluppo della cultura e dell'istruzione e la tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

□ La tutela dei diritti sociali e politici degli stranieri attraverso la piena integrazione nella comunità locale nel rispetto delle regole di convivenza civile.

□ Una cultura della pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli.

La tutela del patrimonio storico-artistico-culturale del proprio territorio come parte della Comunità Internazionale verso la quale vuole aprirsi in un costante dialogo interculturale.

Il ripudio della guerra come risoluzione delle controversie internazionali, della non violenza e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche collaborando con quelle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere, dando vita e partecipando anche ad appositi organismi.

L'attivazione di scambi culturali con città europee ed extraeuropee.

Capo secondo

Articolo 4

Sviluppo economico e produttivo

1. Il comune è consapevole che lo sviluppo delle attività produttive umane deve essere rispettoso dell'ecosistema in cui esse si svolgono e che esistono limiti di sicurezza alla crescita economica puramente quantitativa che consumi risorse e produca in modo sregolato rifiuti e sostanze inquinanti. Esso si adopera pertanto, per quanto di sua competenza, per una pianificazione economica del proprio territorio rispettosa di questi limiti e per un suo regolare controllo con adeguati strumenti di monitoraggio finalizzato ad uno sviluppo sostenibile.

2. Promuove inoltre la cultura della legalità prevenendo anche possibili situazioni di contrasto alla sicurezza sociale, nel campo del lavoro e di tutela dei cittadini.

3. Il Comune favorisce la programmazione e lo sviluppo dell'industria, del commercio, dell'artigianato e in particolare della piccola e media impresa. A tal fine si impegna:

- a facilitare i percorsi per migliorare la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione dell'impresa e la capacità di attrarre finanziamenti dall'Unione europea;
- a promuovere la produzione agricola e zootecnica con particolare attenzione ai loro prodotti di eccellenza e specifici, incentivando la distribuzione, il consumo locale ed il metodo biologico. Riconosce l'importanza della collaborazione fra agricoltori, tecnici specializzati e scuole di agraria per migliorare la competenza delle risorse umane, la qualità dei prodotti e la salvaguardia del territorio.
- Nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni di leggi vigenti in materia, il Comune sensibilizza il mondo agricolo locale al divieto di coltivazione di prodotti ogm;
- S'impegna, per quanto di competenza, nella tutela del territorio a rischio idrogeologico e nella regimentazione delle acque;
- a promuovere il turismo locale sia attraverso la fruizione del patrimonio artistico e culturale del territorio, sia attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti enogastronomici, artigianali ed agricoli e del patrimonio naturalistico;
- a programmare e sviluppare la formazione professionale allo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento dei lavoratori nell'attività produttiva.

Articolo 5

Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune riconosce e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico-culturale e paesaggistico in tutte le sue forme, opera per la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, architettonico, artistico, museale, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione e alla consultazione dello stesso.

2. Promuove con la più ampia collaborazione di Associazioni e società civili, ogni iniziativa tesa a consolidare e costituire attività di studio e di ricerca in particolare quella storica delle radici della cultura e delle tradizioni del territorio e favorendo le iniziative che fanno riferimento alla storia e alla tradizione locale.

3. Assume come proprio dovere trasmettere alle future generazioni la memoria degli eventi storici, internazionali, nazionali e locali, anche tragici e laceranti, che hanno presieduto alla nascita della Repubblica Italiana e della sua Costituzione; a tal fine si avvale delle istituzioni educative, delle associazioni competenti, di storici, di sopravvissuti, in particolare del nostro territorio e di ogni altro adeguato strumento divulgativo.

4. In particolare incoraggia e sostiene, in accordo con i dirigenti scolastici, le Scuole affinché arricchiscano, con testimonianze viventi, i loro programmi di storia contemporanea.

5. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione e di creatività soprattutto dei giovani con i più moderni strumenti offerti dal progresso tecnologico.

Articolo 6

Tutela dell'ambiente e promozione della qualità della vita

1. Il Comune persegue la tutela dell'ambiente e del territorio, quali risorse da salvaguardare e valorizzare, nella consapevolezza della sua unicità ed irriproducibilità; tende ad eliminare ogni fonte inquinante. L'acqua quale bene universale è utilizzabile da tutti gli esseri umani senza discriminazione e non può costituire merce da cui trarre profitto.

2. Il Comune pertanto:

a) Si oppone all'uso e al consumo indiscriminato dell'acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.

b) Si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell'aria, degli ecosistemi e della biosfera.

c) Si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energie rinnovabili.

d) Favorisce la diffusione della pratica sportiva e l'utilizzo del tempo libero con attività che promuovano arricchimento e completamento della persona umana.

e) Favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso.

f) Si impegna, in collaborazione con le strutture sanitarie, a prevenire il rischio sanitario a partire dalla vita quotidiana, dalla educazione alimentare alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla lotta contro l'alcolismo, il tabagismo, la diffusione delle droghe e delle ludopatie.

g) Favorisce lo sviluppo di vive relazioni fra gli individui, i gruppi, le organizzazioni e le istituzioni del territorio; privilegia la risoluzione extra giudiziale di eventuali controversie tra i cittadini attraverso forme di mediazione sociale.

h) Sensibilizza l'opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali e promuove ogni forma di assistenza per i problemi legati all'abbandono e al randagismo, ripudiando ogni forma di maltrattamento nei confronti degli animali.

4. A tal fine, il Comune adeguerà i propri strumenti normativi e regolamentari a principi e tecniche di compatibilità ecologica e di valutazione della sostenibilità ambientale, attraverso strumenti specifici.

5. Si impegna inoltre a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano in particolare la qualità della vita.

Articolo 7

Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture

1. Il Comune partecipa:

- a criteri di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità e in modo tale che l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche sia di agevole utilizzazione e rispettosa delle esigenze di tutti i cittadini del territorio;
- promuove attivamente una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come un problema ma come una risorsa;
- garantisce, estende e migliora la raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere standard minimi di raccolta indifferenziata così come la diffusione strategica di punti di raccolta di materiali di grandi dimensioni e di rifiuti agricoli. Verifica inoltre le filiere di utilizzazione dei rifiuti così raccolti.

2. Il Comune, assicura su tutto il territorio il servizio di protezione civile garantito dal Sindaco nel rispetto delle direttive regionali. Ad esso partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili sia per avviare attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire aiuto nel caso di eventuali emergenze del territorio.

L'organizzazione del servizio è disciplinato da apposito regolamento.

3. Il Comune si impegna a contribuire al controllo del territorio e alla sicurezza dei propri abitanti garantendo la costante attività della vigilanza urbana distribuita uniformemente su tutto il territorio. Nell'ambito delle proprie competenze il comune collabora istituzionalmente con le altre forze dell'ordine per la prevenzione e la repressione dei reati attraverso l'integrazione organizzativa e tecnologica.

4. Nell'erogazione dei servizi il Comune coglie il suo momento fondativo come una opportunità di disporre di maggiori risorse quanti-qualitative e di poterle utilizzare, con maggiore razionalità, nell'ottica di una crescente autonomia nella gestione del bene pubblico.

TITOLO SECONDO

Ordinamento istituzionale del Comune

Capo primo: Consiglio Comunale

Articolo 8

Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. Assume gli atti fondamentali nelle materie ad esso riservate dalla legge e, nell'ambito di quest'ultima, dal presente Statuto; verifica l'attuazione dei propri atti di indirizzo controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta ogni iniziativa utile a tutelare l'interesse pubblico generale della collettività.

2. Il Consiglio Comunale è competente all'adozione dei regolamenti del Comune salvo quella sull'ordinamento Uffici e Servizi di Giunta Municipale e li approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

3. Il Consiglio adotta i propri provvedimenti mediante votazioni a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio. I provvedimenti si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze diverse a norma di legge, di Statuto e di regolamento.

4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.

4. Gli assessori hanno il diritto - dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale, con facoltà di parola, e senza diritto di voto.

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete e sono validamente insediate con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco dal computo (art. 38 co.2 Dlgs. 267/2000).

6. Il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro 45 giorni dalla convalida, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed altre istituzioni, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Il Consiglio Comunale nomina inoltre i suoi rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, secondo gli indirizzi stabiliti.

Articolo 9 Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere se in lista di derivazione elettorale. I componenti del Consiglio che non abbiano dichiarato la propria appartenenza ad un gruppo formano il gruppo misto.
4. Nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio, i gruppi consiliari comunicano al Presidente del Consiglio il nome del proprio capogruppo ed eventualmente quello di un vice capogruppo.
5. In mancanza di tale comunicazione o nelle more della stessa, il presidente del gruppo consiliare è individuato nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per lista.
6. I componenti del Consiglio Comunale rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Hanno diritto di iniziativa e di impulso su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale.
7. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere tutti gli atti e le informazioni necessarie all'espletamento del mandato. Decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, previa diffida.

Articolo 10 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio che la coadiuva nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della conferenza ed i suoi rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco, le Commissioni consiliari e la Giunta.
3. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata garantendo la presenza delle minoranza e la presenza di componenti di entrambi i sessi.

Capo secondo: Commissioni

Articolo 11 Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono istituite dal Consiglio al fine di approfondire gli argomenti da trattare nelle adunanze. Esse possono elaborare proposte da sottoporre, per mezzo del Presidente del Consiglio, all'esame ed alle decisioni del Consiglio Comunale. I membri delle commissioni sono

designati dai gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza dei due generi nella misura di almeno due quinti ed a questa regola si può derogare qualora la composizione del Consiglio Comunale non consenta la rappresentanza degli stessi nella misura indicata. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni consiliari e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di Controllo e Garanzia, la quale riferisce al Consiglio comunale i risultati dell'attività di controllo interno effettuata dagli uffici comunali con le proprie valutazioni ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. È eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il più anziano di età.

3. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, nei termini e secondo le modalità operative stabiliti dal provvedimento con il quale il Consiglio le istituisce, garantendo comunque la presenza della minoranza e la presenza di componenti dei due generi.

- Le commissioni si considerano sciolte al momento della presentazione in Consiglio Comunale della relazione conclusiva sull'attività svolta.
- Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ne disciplina i criteri di funzionamento e di composizione, garantendo la rappresentanza dei due generi.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine incaricate di fare accertamenti sull'attività dell'amministrazione.

- Nel provvedimento istitutivo vengono individuati l'argomento oggetto dell'indagine, i termini del mandato ed i tempi per l'espletamento dello stesso.
- La presidenza della commissione è assegnata ad un componente della minoranza consiliare.
- La commissione è costituita con criterio proporzionale e si avvale della collaborazione del Segretario Generale.
- La commissione è tenuta al segreto d'ufficio nel corso dello svolgimento della sua attività, a conclusione della quale espone al Consiglio Comunale i fatti accertati per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 12

Commissione per le pari opportunità

1. È istituita la commissione consiliare competente a promuovere le condizioni di pari opportunità tra generi e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

2. La composizione e le norme di funzionamento della commissione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo terzo: Presidenza del Consiglio

Articolo 13

Presidente del Consiglio

1. La Presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, sino alla elezione del Presidente, dal consigliere anziano.

2. E' consigliere anziano chi ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più elevata, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. La cifra individuale è data dalla sommatoria dei voti della lista di appartenenza e dei voti di preferenza riportati da ciascun consigliere. In caso di parità di voti il più anziano per età.

3. Nel caso in cui il consigliere anziano sia assente o non possa altrimenti presiedere l'assemblea, la presidenza provvisoria è assunta dal consigliere che, tra i presenti, vanta la maggiore anzianità, determinata come previsto dal precedente comma.

4. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale fin dalla prima seduta con votazione palese, dopo che lo stesso Consiglio Comunale ha provveduto alla convalida degli eletti. Qualora il Presidente sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente viene eletto fra i consiglieri di minoranza, e viceversa. Viene eletto per entrambe le cariche il candidato che ottenga la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui il candidato non raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio Comunale procede nella stessa seduta a successive votazioni palesi all'esito delle quali viene eletto Presidente il candidato che raggiunga la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

Articolo 14 Poteri

1. Nello svolgimento dei suoi poteri il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente, convoca il Consiglio, fissando la data e diramando l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo consiliari, presiede e disciplina la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento per i lavori del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e la conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

3. Il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Articolo 15 Durata

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio.

2. Il consigliere nominato Presidente cessa, all'atto dell'accettazione della carica, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente quale componente di commissioni interne, consultive, di inchiesta, di studio e simili.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del suo Presidente, il Consiglio comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza, convoca e presiede la seduta il Vice Presidente fino all'elezione del Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

5. L'istanza di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e, si intende approvata con il voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per appello nominale.

Articolo 16 Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. Per il suo funzionamento l'ufficio di presidenza si avvale degli uffici comunali che sovrintendono all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

Giunta Comunale

Articolo 17

Attribuzioni e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è nominata con atto del Sindaco, che la presiede ed è composta da un numero di assessori non inferiori a tre e non superiori a cinque, garantendo la rappresentanza dei due generi nella misura di almeno due quinti.
2. La nomina di componente della Giunta comporta la decadenza dalla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco individua il proprio Vice Sindaco tra i componenti della Giunta.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo; in sua assenza le funzioni sono svolte dall'assessore anziano.
5. Il Sindaco può revocare assessori e Vice Sindaco con atto motivato e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, contestualmente all'indicazione del nuovo assessore o del nuovo Vice Sindaco.
6. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali; Attua altresì gli indirizzi del Consiglio ed esercita attività di iniziativa e di impulso sottoponendo al Consiglio le proposte istruite e redatte secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
7. Adotta gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi, al Segretario generale ed ai responsabili di settore.

Capo quarto: Il Sindaco

Articolo 18

Attribuzioni e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
2. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, il quale le mette a disposizione dei Consiglieri.
3. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Presidente deve convocare il Consiglio per la presentazione delle linee programmatiche trasmesse.
4. Il Sindaco deposita per pubblicazione sul sito la relazione di inizio mandato.
5. Al termine del mandato il Sindaco, presenta la relazione di fine mandato.
6. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, designa e revoca, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, attribuisce e definisce gli incarichi dei responsabili apicali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. Il Sindaco riceve istanze, petizioni e proposte provenienti dai cittadini, in forma singola e associata, e dagli organismi di partecipazione e decentramento previsti dallo Statuto. Trasmette le istanze agli uffici competenti per la necessaria istruttoria e le presenta alla Giunta.
8. Il Sindaco si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale del Comune.
9. Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
10. Indossa la fascia tricolore nei momenti e cerimonie significative di vita istituzionale e sociale, in rappresentanza della Comunità e come Ufficiale di Governo secondo la legge.

11. Il Sindaco è l'organo titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'Ente posto a capo dell'Amministrazione Comunale; è ufficiale di Governo; è l'Autorità comunale di Protezione civile.

12. Al Sindaco sono attribuite competenze quale responsabile del governo locale (Art. 50 Dlgs. 267/2000) e per i servizi di competenza statali (art. 54 del Dlgs.267/2000) come sostituto dall'art. 6 della Legge 125/2008.

Art. 18 bis Deleghe ai consiglieri

1. Il sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di materia, attribuendo incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

2. Il consigliere delegato svolge, sulla materia lui delegata, approfondimenti collaborativi volti all'esercizio diretto da parte del sindaco, che è titolare delle predette funzioni, nonché ogni altra attività espressamente delegata dal Sindaco con i limiti di cui ai seguenti commi.

3. Il consigliere delegato, indipendentemente dalla delega ricevuta:

- non può adottare atti che impegnino il Comune nei confronti di terzi;

- non può svolgere compiti di amministrazione attiva;

4. Il consigliere delegato potrà partecipare alle sedute di Giunta soltanto su espresso invito del Sindaco che gli consenta di assistere senza diritto di voto né di firma di atti del Sindaco ovvero non potrà avere deleghe generali e statutariamente previste per gli Assessori della Giunta Comunale;

5. E' in ogni caso escluso che il consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo né poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi comunali.

6. Al consigliere delegato non spettano ulteriori indennità o rimborsi comunque denominati.

Articolo 19 Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta; il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, il Sindaco viene sostituito dall'Assessore reperibile più anziano per età.

Articolo 20 Dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco presenta le sue dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio.

2. Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario.

Articolo 21 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco o dei componenti della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

TITOLO TERZO

Capo primo

Articolo 22 Decentramento Amministrativo

- 1 In entrambi i presidi municipali alle frazioni Piano e Torchiati è previsto un responsabile gestionale rivestenti qualifica apicale con funzioni di coordinamento nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni assegnate.
- 2 Per delega del Sindaco, al fine dell'esercizio delle funzioni di governo, proprie di una integrazione territoriale, può essere istituito un delegato (consigliere comunale) che corredi e coordini le diverse esigenze delle realtà frazionali. Il regolamento ne disciplina i poteri, i compiti e le funzioni.
- 3 Le consulte svolgono un ruolo di raccordo sulle materie di competenza, relazionandosi agli organi di governo del Comune nei modi stabiliti dal regolamento.
- 4 Il regolamento disciplina analiticamente i poteri e i compiti delle consulte.

Articolo 23 Istituti di partecipazione

1. Il Comune assicura ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni dell'associazionismo, con particolare attenzione agli aspetti di genere e di diversa abilità, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla l. 8 marzo 1994, n. 203 e al d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
4. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei anche informatici, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
5. Nei processi partecipativi l'Amministrazione esplicita sin dall'inizio in quale conto terrà le indicazioni che emergeranno; qualora l'Amministrazione non ritenga di attenersi a tali indicazioni, s'impegna comunque a motivarne pubblicamente le ragioni.

Articolo 24 Modalità di partecipazione

1. La partecipazione della società civile può avvenire secondo le forme di seguito elencate:
 - Libere associazioni e volontariato
 - Consultazione popolare
 - Petizioni, proposte e istanze
 - Referendum consultivo, abrogativo, propositivo
 - Forum dei cittadini

- Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Organismo di rappresentanza delle immigrate e degli immigrati
- Istituti di mediazione sociale e interculturale
- Partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 25 Forme associative

1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo e l'attività, delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative anche tramite specifiche consulte e forum. Sono costituite obbligatoriamente le seguenti consulte:
 - Ambiente;
 - Agricoltura;
 - Commercio, artigianato, industria;
 - Terzo settore;
 - Scuola;

Per i giovani risulta istituito il Forum dei giovani.

3. Il Comune favorisce, promuove e garantisce lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso il Forum secondo disposizioni di funzionamento dello stesso e delle leggi regionali e nazionali sulla materia.
4. Il Comune disciplina con apposito Regolamento sulla Partecipazione gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative e l'affidamento di compiti di pubblico interesse nel perseguimento della concretizzazione dei principi di sussidiarietà previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione e di agevolazioni anche mediante istituzione di appositi albi comunali.
5. Il Comune riconosce le Pro – Loco quali Enti di informazione ed accoglienza turistica, promozione sociale e culturale, e favorisce le iniziative funzionali al conseguimento degli obiettivi riportati nella L.R. Campania n. 18/2014.

Articolo 26 Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Sindaco, al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale o ad ottenere chiarimenti in relazione a specifici provvedimenti. Tale diritto si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

Capo secondo

Articolo 27 Democrazia partecipativa

1. Il Comune promuove innovative forme di partecipazione, al fine di espandere il coinvolgimento dei cittadini oltre il diritto di voto, mediante i processi e le tecniche di democrazia deliberativa indicati dal regolamento.
2. Nel caso in cui i cittadini ne abbiano fatto richiesta in conformità alle modalità ed ai termini stabiliti dal regolamento, le scelte di carattere strategico del Comune (per tali intendendo, a titolo esemplificativo, piani strategici, opere, infrastrutture,) dovranno essere precedute da processi partecipativi di natura

deliberativa, organizzati a livello comunale. Il regolamento indica le procedure che consentono ai cittadini, così come per le petizioni e i referendum, di richiedere l'attivazione di un processo partecipativo su una questione specifica.

3. Il Regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

4. Il Sindaco indice il referendum consultivo o il referendum abrogativo, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune o quando lo richieda il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti. L'esito del Referendum assume validità a prescindere dal quorum raggiunto.

5. La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato, eletto e composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

6. Il regolamento prevede i criteri di formulazione del quesito, che in ogni caso deve essere chiaro ed univoco, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme, e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

7. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto comunale;
- b) il Regolamento del consiglio comunale;
- c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;
- e) i provvedimenti nelle materie relative a:
 - tributi locali e tariffe;
 - designazioni e nomine;
 - pubblico impiego;
- f) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui od all'emissione di prestiti;
- g) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- h) gli atti inerenti alle materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- i) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

8. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

- a) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
- b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

9. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali, provinciali, comunali. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Non possono essere riproposti i quesiti già oggetto di consultazione referendaria nei precedenti 5 anni.

10. Possono partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per i soli referendum consultivi, il diritto di voto è esteso anche ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e ai cittadini extracomunitari legalmente residenti da almeno cinque anni.

11. Qualora al referendum consultivo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.

12. Qualora al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dalla prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare all'atto cui l'abrogazione si riferisce. In assenza di tale deliberazione, l'atto sottoposto a referendum perde efficacia a partire dal novantesimo giorno.

13. Il Comune, promuove il progetto denominato Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, al fine di: a) educare i giovani alla partecipazione civile e politica del Comune; b) aiutare i ragazzi a

comprendere i meccanismi che regolano la società e ad assumersi responsabilità personali e di gruppo;
c) orientare la collettività a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro.

14. Il Comune, nel perseguire una politica di miglioramento dell'accesso al diritto e alla giustizia da parte degli appartenenti alla comunità amministrata ed allo scopo di facilitare i rapporti tra i servizi comunali e gli immigrati, istituisce meccanismi pubblici di mediazione sociale e interculturale; il Comune ne incentiva l'integrazione nelle rappresentanze istituzionali e realtà associative.

TITOLO QUARTO

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici

Articolo 28 Principi generali

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici locali nei limiti delle proprie competenze determinate dalle disposizioni vigenti ed in applicazione dei principi espressi nel titolo I del presente Statuto.
2. La gestione dei servizi pubblici è rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
3. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, nelle forme associative previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio comunale è competente ad individuare le linee di indirizzo della gestione dei servizi pubblici per gli amministratori delle società e di altri organismi partecipati dal Comune (ove previste), in coerenza con quanto espresso dal presente Statuto.

Articolo 29 Modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

A- Istituzione

1. Il Comune si può avvalere di istituzioni per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Le istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne approva il Regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Il Consiglio conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali individuati dalle disposizioni vigenti, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. L'Istituzione è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

B - Aziende speciali

1. Il Comune si può avvalere di aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio Comunale costituisce l'azienda speciale e ne approva lo Statuto.
2. L'azienda speciale è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

C- Fondazioni

1. Il comune può costituire o partecipare a fondazioni per lo svolgimento dei servizi culturali e sociali.

Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 30

Principi generali e finalità

1. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.
2. Gli uffici sono organizzati in modo da:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
 - c) assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

Articolo 31

Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.
2. La Giunta approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
4. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio nei documenti di Bilancio annuale e pluriennale.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 32

Il Segretario generale comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo, secondo le procedure di legge.
2. Il Segretario è titolare delle competenze e delle funzioni di assistenza e consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai responsabili degli uffici e dei servizi previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
3. Il Segretario ha altresì funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo; partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e dà corso alla loro

esecuzione; roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.

4. Il Segretario esercita le funzioni di controllo ed ogni altra attribuzione prevista dalle disposizioni vigenti dallo Statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti del Sindaco.

Articolo 33 Il Vice Segretario

1. Il comune ha un Vice Segretario che sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo.

2. Le modalità di conferimento dell'incarico sono stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo terzo: Gestione economica e finanziaria

Articolo 34 Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.

2. Il Comune persegue l'obiettivo di omogeneizzazione di tasse, tariffe, e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

3. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione e le modalità del controllo di gestione.

Capo quarto:

Controlli e valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale

Articolo 35

A) Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.

2. La valutazione è annuale e viene condotta dal Nucleo di Valutazione o dall'Organismo Indipendente di Valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.

3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.

4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.

5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata dell'Organismo sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

B) Controlli interni

1. Il Comune approva con delibera di Giunta Municipale il piano anticorruzione annuale e triennale e della trasparenza e disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la

legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, in via preventiva e successivamente nei modi e forme di legge come da Regolamento.

2. Il Segretario può concorrere al controllo di regolarità preventivo nei casi a lui sottoposti dal responsabile di servizio.

3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Segretario.

4. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo e le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed ai capigruppo consiliari, salvo comunicazione in casi di responsabilità agli Organi competenti.

5. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, del Segretario, dei responsabili dei servizi e della Giunta.

C) Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.(previo sorteggio in sede U.T.G.).

2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO QUINTO

Disciplina di attuazione e transitoria

Capo primo: disciplina di attuazione

Articolo 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

2. L'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti in attuazione dei principi del presente Statuto e di tutti gli altri regolamenti comunali è prevista al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

3. Le norme del presente Statuto possono essere modificate nel rispetto delle disposizioni vigenti dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Capo secondo: disciplina transitoria

Articolo 37 Clausola di transitorietà

1. In considerazione della nascita del comune Montoro da fusione di precedenti comuni, le norme del presente Statuto si intendono vigenti per il tempo di due anni dalla loro adozione, decorsi i quali, in mancanza di espresse disposizioni del Consiglio comunale, diventano definitive. I regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale, compresi i piani urbanistici, dei comuni restano in vigore, in quanto compatibili, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, fin quando non vi provveda il comune di Montoro.